

**Regolamento Europeo REACh n. 1907/2006****Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche**

Le leghe di alluminio sono definite dal Regolamento REACh come “preparati speciali” sono quindi da prendere in considerazione le singole sostanze componenti la lega.


In questo ambito le sostanze componenti le nostre leghe possono avvalersi a pieno titolo dell'esenzione prevista dall'art. 2.7(d) in quanto rispettano le condizioni previste dal Regolamento a tale scopo:

- le sostanze sono state già registrate da produttori primari o importatori nella Comunità Europea;
- le sostanze risultanti dal processo produttivo sono le medesime delle sostanze già registrate;
- è stata effettuata la preregistrazione delle sostanze contenute nelle leghe da noi prodotte;
- le informazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono a disposizione di chi effettua il recupero.

I metalli che compongono la lega rispondono alle caratteristiche ed alle percentuali in peso specificate nella norma UNI EN 573-3:2013 e nessuno degli elementi è, ad oggi, inserito nell'Allegato XIV (SVHC list) e nella Candidate List (ultimo agg.to di giugno 2023), in accordo con il

Regolamento CE n. 1907/2006 (REACh) in concentrazione superiore allo 0,1% w/w.

Indinvest LT S.r.l.



**Cisterna di Latina, gennaio 2024**